

Napoli, 21 GENNAIO 2020

A TUTTI GLI SPETTABILI

CLIENTI

LORO SEDI

CIRCOLARE N. 1/2020

Recentemente è stato convertito il Decreto c.d. “Collegato alla Finanziaria 2020” contenente una serie di disposizioni in materia fiscale.

1. ACCOLLO DEBITO D’IMPOSTA ALTRUI E DIVIETO DI COMPENSAZIONE –

Art. 1

È confermato che in caso di accollo del debito d’imposta altrui di cui all’art. 8, comma 2, Legge n. 212/2000, l’accollante deve procedere al pagamento secondo le modalità in vigore, senza possibilità di compensare lo stesso con i propri crediti.

I versamenti in violazione di tale divieto si considerano come non avvenuti (sono applicabili le sanzioni ex art. 13, D. Lgs. n. 471/97). Gli atti di recupero dovranno essere notificati entro il 31.12 dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stato presentato il mod. F24.

Importante sottolineare che l’accollante e l’accollato sono coobbligati in solido per l’imposta e gli interessi.

2. COMPENSAZIONE CREDITI TRIBUTARI – Art. 3

È confermata la revisione delle modalità di utilizzo in compensazione dei crediti IRPEF/IRES/IRAP emergenti dalle relative dichiarazioni, allineandole a quanto attualmente previsto ai fini IVA.



In particolare, a seguito della modifica degli artt. 17, D. Lgs. n. 241/97 e 37, DL n. 223/2006, è previsto che, con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal 2019, la compensazione nel mod. F24 del credito IVA così come per il credito IRPEF/IRES/IRAP e imposte sostitutive, relativi ad importi superiori a € 5.000 annui, possa essere effettuata esclusivamente tramite i servizi telematici forniti dall’Agenzia delle Entrate dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale/istanza da cui emerge il credito.

Per poter utilizzare in compensazione nel mod. F24 i crediti relativi alle imposte dirette e sostitutive/IRAP, per importi superiori a € 5.000 annui, è necessario rispettare le seguenti condizioni:

- preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito;
- presentazione del mod. F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Quest’ultima condizione si applica anche all’utilizzo in compensazione dei crediti maturati dal sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (ad esempio, rimborsi da mod. 730 e Bonus Renzi € 80) nonché da parte dei soggetti “privati” (non titolari di partita IVA).

In base alle nuove disposizioni, il credito IRPEF/IRES/IRAP 2019 può quindi essere utilizzato in compensazione non più dall’1.1.2020, bensì dopo la presentazione della relativa dichiarazione. Così, ad esempio, ipotizzando che il mod. REDDITI 2020 SC sia presentato il 30.9.2020 il credito IRES può essere utilizzato in compensazione dal 10.10.2020.

3. RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI / SUBAPPALTI – Art. 4

In sede di conversione è stata completamente rivista la disciplina contenuta nella versione originaria del Decreto in esame relativa alle ritenute/compensazione in appalti e subappalti introdotta dal nuovo art. 17-bis, D. Lgs. n. 241/97 in vigore a decorrere dall’1.1.2020 (*troverà applicazione con riferimento alle ritenute operate nel mese di gennaio 2020 e quindi relativamente ai versamenti da effettuare il 17 febbraio 2020 anche con riguardo a contratti di appalto stipulati in un momento antecedente al 1° gennaio 2020*),

Ora è previsto che i soggetti residenti in Italia, che affidano il compimento di una o più opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a €200.000 ad un’impresa, tramite contratti

di appalto o subappalto, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, devono richiedere all'impresa appaltatrice/affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia dei mod. F24 relativi al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente o assimilato e dell'addizionale regionale/comunale IRPEF trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera/servizio.

Il versamento delle ritenute è effettuato dall'impresa appaltatrice/affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinti mod. F24 per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.

L'impresa appaltatrice/affidataria e le imprese subappaltatrici, entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, trasmettono al committente i predetti mod. F24 ed un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione delle opere/servizi affidati dal committente, con:

- il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera/servizio affidato;
- l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;
- il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

Nel caso in cui alla predetta data (5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento), l'impresa appaltatrice non abbia trasmesso al committente i mod. F24 e le informazioni relative ai lavoratori impiegati, ovvero risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice/affidataria fino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera/servizio ovvero per un importo pari alle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro 90 giorni alla competente Agenzia delle Entrate.

4. IMPATRIATI

È un regime di tassazione agevolata temporaneo, riconosciuto ai lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia (articolo 16, comma 1, Dlgs n. 147/2015).

L'art. 13 ter del D.L. 124 del 2019, modificando il comma 2 dell'art. 5 del DL 34/2019 (L. 58/2019) dispone che le agevolazioni fiscali previste per i lavoratori "impatriati", si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso (2019), ai soggetti che a decorrere dal 30 aprile 2019 trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'art. 2 del TUIR.

Per coloro che hanno trasferito la residenza in Italia entro il 30 aprile 2019, (fino al periodo d'imposta 2023), il reddito di lavoro dipendente (o a esso assimilato) e di lavoro autonomo prodotto in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo **limitatamente al 30%** dell'ammontare (in precedenza era il 50%) **ovvero al 10%** se si prende la residenza in una delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.

I benefici si applicano per altri cinque periodi d'imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenni o a carico e a quelli che diventano proprietari di almeno un'unità immobiliare residenziale in Italia dopo il trasferimento o nei 12 mesi precedenti.

Per beneficiare del regime fiscale agevolato:

i titolari di reddito di lavoro dipendente devono presentare una richiesta scritta al datore di lavoro, contenente le generalità (nome, cognome e data di nascita), il codice fiscale, la data di rientro in Italia e della prima assunzione in Italia (in caso di assunzioni successive o più rapporti di lavoro dipendente), la dichiarazione di possedere i requisiti previsti dal regime agevolativo;

i titolari di reddito di lavoro autonomo possono accedere al regime agevolato direttamente nella dichiarazione dei redditi. In alternativa, possono fruire del beneficio in sede di applicazione, da parte del committente, della ritenuta d'acconto sui compensi percepiti; a tal fine, devono presentare una richiesta scritta in cui vanno riportati le generalità (nome, cognome e data di nascita), il codice fiscale, la data di rientro in Italia, la dichiarazione di possedere i requisiti per fruire del regime agevolativo, l'attuale residenza in Italia, la dichiarazione di non beneficiare contemporaneamente anche degli incentivi fiscali previsti dall'articolo 44 del Dl n. 78/2010 ("regime agevolato per docenti e ricercatori rientrati in

Italia”), dalla legge n. 238/2010 (“incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia”) e dall’articolo 24-bis del Tuir (“regime opzionale per i neo residenti”). Il committente, all’atto del pagamento del corrispettivo, opera la ritenuta del 20% sull’imponibile ridotto in base a quanto previsto dalla disciplina agevolativa.

5. RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

È confermata, per effetto della modifica dell’art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di:

- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto;

alla data dell’1.1.2020, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30.6.2020 il termine entro il quale provvedere:

- alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima;
- al versamento dell’imposta sostitutiva.

L’imposta sostitutiva risulta ora fissata nelle seguenti misure:

- a. 11% (invariata) per le partecipazioni qualificate;
- b. 11% (in precedenza 10%) per le partecipazioni non qualificate;
- c. 11% (in precedenza 10%) per i terreni.

6. PROROGA DETRAZIONE “BONUS MOBILI”

Con la modifica dell’art. 16, comma 2, DL n. 63/2013, è confermato anche per il 2020 il c.d. “bonus mobili”. In particolare, la detrazione IRPEF del 50% sulla spesa massima di € 10.000 può essere fruita da parte dei soggetti che nel 2020 sostengono spese per l’acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dall’1.1.2019.

7. “BONUS FACCIATE”

L’agevolazione consiste in una detrazione d’imposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone. Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

In particolare, si tratta delle zone A e B individuate dall’articolo 2 del decreto n. 1444/1968 del Ministro dei lavori pubblici: la prima include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi; la seconda, invece, include le altre parti del territorio edificate, anche solo in parte, considerando tali le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq.

Se i lavori di rifacimento della facciata, quando non sono di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardano interventi che influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, è richiesto che siano soddisfatti i requisiti di cui al decreto Mise 26 giugno 2015 (“Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”) e quelli, relativi ai valori di trasmittanza termica, indicati alla tabella 2 allegata al decreto Mise 11 marzo 2008. In queste ipotesi, l’ENEA effettuerà controlli sulla sussistenza dei necessari presupposti, secondo le procedure e modalità stabilite dal decreto interministeriale 11 maggio 2018.

8. RIPRISTINO ACE

È confermata la soppressione già dal 2019 dell’agevolazione ex art. 2, commi da 1 a 8, DL n. 34/2019, c.d. “Decreto Crescita”, ossia della tassazione agevolata degli utili reinvestiti (aliquota IRES 15%). Contestualmente dal 2019 è ripristinata l’agevolazione ACE disciplinata dall’art. 1, DL n. 201/2011 e dall’art. 1, commi da 549 a 552, Finanziaria 2017.



9. VERSAMENTO DEGLI ACCONTI.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (27 ottobre 2019) i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, i versamenti di acconto dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP devono essere effettuati, in due rate ciascuna nella misura del 50% (e non più 40% e 60%);

10. ESTEROMETRO

Dal 2020 l'invio dell'Esterometro non avrà più cadenza mensile, bensì diventerà trimestrale;

11. NOVITA' MODELLO 730 E CERTIFICAZIONI UNICHE

Introdotte con decorrenza dal 2021 modifiche in materia di dichiarazione dei redditi e assistenza fiscale, il Decreto introduce le seguenti modifiche:

- differisce dal 23 luglio al 30 settembre il termine per la presentazione del Modello 730;
- rimodula i termini entro cui i CAF-dipendenti, i professionisti abilitati e i sostituti d'imposta devono effettuare le comunicazioni ai contribuenti e all'Agenzia delle Entrate;
- introduce un termine mobile per effettuare il conguaglio d'imposta.

Viene disposto anche il differimento dal 7 al 16 marzo del termine per la trasmissione delle certificazioni uniche. Inoltre, viene stabilito che il sostituto d'imposta deve effettuare il conguaglio d'imposta a termine mobile e non più fisso come avviene attualmente (retribuzione di competenza del mese di luglio) ovvero con la prima retribuzione utile e, comunque, con quella di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il risultato contabile.

12. CREDITO D'IMPOSTA SU COMMISSIONE E PAGAMENTI ELETTRONICI

Dal 1° luglio 2020 agli esercenti attività d'impresa, arte e professioni spetta un credito d'imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con carta di debito, di credito o prepagate o mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

Il credito è riconosciuto per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e i compensi relativi all'anno precedente non siano di ammontare superiore a 400.000 euro. Il credito d'imposta deve essere utilizzato esclusivamente in compensazione nel modello F24.

SCADENZIARIO

16 gennaio 2020: Liquidazione IVA riferita al mese di dicembre 2019 e versamento dell'imposta dovuta considerando l'eventuale acconto già versato;

20 gennaio 2020: Versamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre 2019 senza IVA (ad esempio, esenti / fuori campo IVA) di importo superiore a € 77,47, come comunicato dall'Agenzia delle Entrate nell'area riservata del proprio sito Internet;

27 gennaio 2020: Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni/ servizi, resi registrati o soggetti a registrazione, relativi al mese di dicembre 2019 (soggetti mensili) e al quarto trimestre 2019 (soggetti trimestrali) considerando le nuove soglie.

Si rammenta che:

- sono soppressi i modd. Intra trimestrali relativi agli acquisti (sia di beni che di servizi);
- la presentazione dei modd. Intra mensili è effettuata ai soli fini statistici;
- i soggetti non obbligati all'invio possono comunque scegliere di inviare i modd. Intra (di beni / di servizi) con periodicità sia mensile che trimestrale;

31 gennaio 2020:

- Irpef Invio telematico spese sanitarie: Invio telematico, tramite il Sistema Tessera Sanitaria (STS), dei dati delle spese sanitarie 2019 ai fini della predisposizione del mod. 730 / REDDITI 2020 PF precompilato, da parte dei seguenti soggetti:





INTERCONSULT S.R.L.
CONSULENZA TRIBUTARIA SOCIETARIA AZIENDALE

- medici e odontoiatri;
- farmacie e parafarmacie;
- ASL, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale;
- strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture autorizzate all'erogazione di servizi sanitari;
- psicologi;
- infermieri e ostetriche;
- tecnici sanitari radiologia medica;
- ottici.

Il DM 22.11.2019 ha esteso l'obbligo in esame ai seguenti soggetti: • biologi; • iscritti agli Albi professionali delle professioni sanitarie di cui al DM 13.2.2018.

- Spesometro: Invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa al mese di dicembre 2019 dei dati fatture emesse e/o ricevute a/da soggetti UE ed extra UE. L'obbligo non interessa le operazioni documentate da fattura elettronica e bolletta doganale.

Per ulteriori chiarimenti lo Studio rimane a Vs. completa disposizione

INTERCONSULT SRL

(L'Amministratore Unico)



*Sede Legale - Via Santa Lucia n. 50 - 80132 Napoli
Telefono 0817644559 Fax 0812452395
Via Banchi Vecchi n.112 - 00186 Roma
Telefono/Fax 0692956546*

*C.F. P.Iva 05017550632 Registro delle Imprese di Napoli n. 05017550632
E-mail segreteria@interconsultitalia.it PEC interconsultitalia@legalmail.it*